


Publicato il 14/02/2025

N. 00226/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00450/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 450 del 2024, proposto da ...omissis.....

, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG
B0C21B3915, nonché il perito agrario ...omissis....., rappresentati e difesi
dall'avvocato ...omissis....., con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia;

contro

Comune di...omissis..in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato
e difeso dall'avvocato ...omissis....., con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

nei confronti

studio dr. agr. ...omissis....., non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa concessione di misura cautelare,

- della determinazione dirigenziale n. 686 del 27/02/2024, avente ad oggetto:
“*Approvazione avviso pubblico finalizzato a successiva procedura ex art. 50*”

comma 1 lett. b) del d. lgs 36/2023 tramite piattaforma telematica andriatuttogare.it per l'affidamento del servizio di elaborazione informatica per il rilascio dei libretti U.M.A. per l'anno 2024 e di controllo programmato ex post” nonché i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale: Allegato A – “Avviso pubblico”, Allegato B – Modulo di “Manifestazione di Interesse a partecipare alla procedura”, Allegato C – “Dichiarazione Requisiti Tecnico Professionali”;

- la nota del 22/03/2024 con cui il Comune di...omissis, Area Sviluppo Economico, Servizi di Promozione e Valorizzazione del Territorio, Istituzionali, Trasversali e Generali, ha negato la richiesta di ritiro in autotutela dell'Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di figure professionali esperte per l'affidamento del servizio di elaborazione informatica per il rilascio dei libretti U.M.A per l'anno 2024 e di controllo programmato ex post, proposta dal ...omissis..... della Provincia di...omissis.....

;

- la determinazione dirigenziale n. 981 del 20/03/2024, avente ad oggetto: “*Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 del servizio di elaborazione informatica per il rilascio dei libretti ex U.M.A. per l'anno 2024 e di controllo programmato ex post allo studio agroambientale ...omissis...dr. agr. ...omissis..... Impegno di spesa. CIG*”;

-di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresi tutti i verbali di gara;

e per la declaratoria di nullità e/o di inefficacia del contratto in quanto già stipulato e/o stipulando nelle more del giudizio con l'aggiudicatario;

nonché per la contestuale condanna al risarcimento in forma specifica di tutti i danni ingiusti subiti dai ricorrenti in conseguenza e per l'effetto degli illegittimi atti impugnati mediante riedizione della gara ovvero, in via subordinata, al risarcimento economico per equivalente;

Con ordinanza n. 192 del 9 maggio 2024, è stata respinta l'istanza cautelare "*impregiudicato il merito della questione*", sul presupposto dell'assenza del *periculum in mora*.

In vista dell'udienza di discussione fissata al 17 dicembre 2024, si è costituito in giudizio il Comune di ..omissis, con atto prodotto in data 12 dicembre 2024, per resistere al gravame, eccependone l'infondatezza nel merito.

All'esito della predetta udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.- Nel merito il gravame può essere accolto.

Appaiono fondate le censure di irrazionalità e di violazione del principio di proporzionalità dedotte nell'unico motivo di gravame.

Ed invero la *lex specialis*, per come formulata, risulta in contrasto con la disciplina dell'ordinamento professionale dei periti agrari, la quale non pone alcuna distinzione tra diplomati e laureati, equiparati nel libero accesso alla professione dal conseguimento dell'abilitazione che, tramite lo svolgimento di specifici percorsi formativi e il superamento di appositi esami, garantisce il possesso di competenze tecniche specialistiche funzionali all'esercizio dell'attività professionale. Come evidenziato nel ricorso introduttivo, stando al quadro normativo di riferimento, quale si evince dal combinato disposto degli artt. 1, comma 1, della l. n. 434/1968 (come modificata dalla l. n. 547/1991) e 55 del D.P.R. n. 328/2001, l'unica distinzione tra i diplomati e i laureati risiede nelle differenti modalità di svolgimento della formazione necessaria all'abilitazione, requisito necessario per l'iscrizione all'ordine professionale e per il legittimo esercizio della professione.

Ne discende che una volta conseguita l'abilitazione in ragione di appositi percorsi di adeguamento formativo e di tirocini, a prescindere dal titolo originariamente conseguito (diploma di perito agrario o laurea), tutti gli iscritti all'ordine professionale devono ritenersi egualmente legittimati ad esercitare le attività inerenti la professione di cui si tratta. Né è oggetto di contestazione che le attività richieste per lo svolgimento del servizio U.M.A. rientrino nelle attribuzioni dei periti agrari di cui all'art. 2 della legge n. 434/1968.

La scelta del Comune di. omissis, pertanto, di escludere a monte dalla partecipazione alla gara i diplomati si rivela effettivamente irragionevole e non rispondente al principio di proporzionalità in assenza di qualsivoglia ragione tecnica che giustifichi l'attribuzione di una maggiore idoneità professionale e/o capacità tecnica al servizio svolto dai laureati rispetto ai diplomati, avendo il legislatore operato una –insindacabile- scelta a monte con la previsione di un unico albo professionale.

3.- In conclusione il gravame deve essere accolto e, per l'effetto, dichiarata illegittima *in parte qua* la disciplina di gara. Diversamente, la domanda – dichiaratamente subordinata- di risarcimento del danno per equivalente non può trovare accoglimento in ragione della genericità della relativa formulazione, non sostenuta da alcun principio di prova.

In ragione tuttavia della novità della questione, le spese di causa vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore

Donatella Testini, Consigliere

L'ESTENSORE
Giacinta Serlenga

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO